

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOLITERNO PZ VIA DOMENICO
GALANTE 8

Numero REA: PZ - 121496

Codice fiscale: 01609710767

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

ALL'ATTO

REPERTORIO N.7.915 E RACCOLTA N.5.790

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La società cooperativa sociale retta dal presente statuto, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, è denominata:

"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE-IMPRESA SOCIALE".

La cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico, svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La cooperativa, essendo a mutualità prevalente, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 2 - SEDE E SEDI SECONDARIE

La sede legale della cooperativa è nel Comune di **Moliterno (PZ)** all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter. disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative - Unione Regione di Basilicata.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA COOPERATIVA

La durata della cooperativa è fissata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà

prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO, MUTUALITA'PREVALENTE, REQUISITI, RAPPORTI CON I SOCI, SCOPO ED OGGETTO

ARTICOLO 4 - MODELLO SOCIETARIO

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 5 - MUTUALITA' PREVALENTE

La società cooperativa svolgerà la sua attività in regime di mutualità prevalente, rispettando i criteri per la definizione della prevalenza previsti dall'art. 2513 c.c., in ragione del tipo di scambio mutualistico.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI MUTUALITA'

A norma dell'art. 2514 c.c. la cooperativa intende perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-

to;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON I SOCI

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici tra la società e i soci deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

ARTICOLO 8 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi

dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91, nonché l'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (art.1), lettera b) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, intende cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Basilicata, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con

finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa è promossa dalla Pubblica Assistenza Moliterno - Associazione Volontaria con sede in Moliterno alla Salita Ortone, iscritta al registro regionale delle organizzazioni di Volontariato con D.G.R. n. 8043 del 12 gennaio 1993, attualmente **ODV**, iscritta al Registro Unico Nazionale Terzo Settore Elenco n. 4, N. 16BG.2022/D.00595 del 20 ottobre 2022. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci lavoratori alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente

con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Feder-solidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni. La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

La Cooperativa ha infine come scopo quello di offrire ai propri soci i servizi di cui all'oggetto sociale.

Considerato lo scopo mutualistico, la Cooperativa ha come oggetto la gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto di terzi, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere, delle seguenti attività, di cui alla lett. a - art 1 della legge 381/91, suddivise per le aree "Minori, adolescenti, giovani", "Anziani", "Disabili", "Formazione"; inoltre "Attività diverse" di cui alla

lett b-art 1 della legge 381/91.

Area minori, adolescenti e giovani.

Asili nido e strutture similari, giardini aperti,
ludoteca - piccoli e grandi, spazio gioco.

Scuole materne e altre strutture scolastiche ed
educative per minori.

Comunità alloggio per minori e giovani in diffi-
coltà.

Centri di pronto intervento.

Servizi di vacanza per minori.

Centri ricreativi diurni.

Centri di aggregazione giovanile.

Attività educativa di strada.

Attività di animazione del territorio.

Consultori familiari e per l'affido.

Assistenza domiciliare a minori.

Servizi residenziali per minori.

Centri di ascolto e counseling come relazione di
aiuto e di orientamento scolastico.

Ogni genere di servizio culturale, di animazio-
ne, ricreativo ed educativo per i giovani.

Area anziani.

Cure domiciliari per anziani. Servizio di as-
sistenza domiciliare per anziani Assistenza do-
miciliare infermieristica.

Telesoccorso e teleassistenza.

Convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vita.

Dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi.

Gestione di Residenza Socio Assistenziale. Re-parti protetti di Residenza Socio Assistenziale. Day Hospital.

Centri diurni integrati.

Servizi di assistenza notturna.

Soggiorni climatici per anziani.

Servizi di riabilitazione anche domiciliare. Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani.

Servizi di consulenza e segreteria per anziani.

Area disabili e malati psichiatrici:

Centri socio educativi per disabili e/o malati psichiatrici.

Centri residenziali per disabili e/o malati psichiatrici.

Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture

di accoglienza.

Attività di formazione e consulenza nel settore della disabilità e della psichiatria. Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.

Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno. Servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili e/o dei malati psichiatrici. Servizi per l'integrazione sociale dei disabili e/o dei malati psichiatrici.

Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili e/o dei malati psichiatrici.

Servizi di supporto all'inserimento lavorativo.

Area disagio

Servizi socio-assistenziali, formativi, educativi, riabilitativi, terapeutici e sanitari alle persone in stato di disagio sociale (ex detenuti, stranieri-immigrati, malati di AIDS e altri) e soggetti deboli di cui all'art.2 co.1 lett.F Reg.CE n.2204/2002 del 5/12/2002. Servizi sociali, sanitari e riabilitativi a favore di persone

che presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco ed altre). Servizi socio - sanitari rivolti ai bisogni emergenti della società.

Area formazione

Progettazione e realizzazione di corsi di formazione, qualifica professionale, master, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento, per soggetti privati e pubblici, in tutti i settori e per tutte le aree tematiche ai sensi della L. 28/03/2003 n.53.

Nello specifico:

- formazione del personale dei servizi socio-sanitari ed educativi
- formazione, qualificazione, riqualificazione, orientamento, nonché alta formazione professionale dei lavoratori e dei giovani per il loro inserimento nel mercato del lavoro
- formazione dei lavoratori in ottemperanza agli obblighi di legge.

Attività diverse con inserimento lavorativo di persone svantaggiate:

- la progettazione, la gestione, la realizzazione di attività di tipo artigianale e/o industriale nel settore alimentare in generale e, e-

semplificativamente ma non esaustivamente, nel settore: pastario, pasticceria, panificazione, vinicolo, oleario, caseario, ortofrutticolo, agro alimentare e gastronomico, zootecnico ed ittico;

- la produzione, la lavorazione e/o la trasformazione di materie prime, lavorati e semi lavorati ed alimenti in genere nei settori di cui sopra e l'importazione ed esportazione delle stesse;

- la produzione ed il commercio al dettaglio ed all'ingrosso, anche ambulante, dei prodotti alimentari lavorati e semi lavorati, di cui sopra;

- la progettazione logistica e la distribuzione dei prodotti in proprio e per conto terzi, quali imballaggi, packaging, conservazione, custodia, carico e scarico, trasporto e/o spedizione mediante l'adozione delle strategie distributive e direzionali di impresa più consone ed idonee all'impresa, al mercato ed alla committenza;

- la progettazione, realizzazione e/o gestione per conto proprio e per terzi, (secondo i moderni ed attuali orientamenti direzionali d'impresa: gruppi di acquisto, unioni volontarie, organizzazioni in franchising), di laboratori e/o e-

servizi pubblici, di pastifici, ristoranti, bar, spacci alimentari, gastronomie, pasticcerie, panetterie, gelaterie, rosticcerie, mini market, salumerie, macellerie, pescherie; mense, nonché scolastiche; sagre, comunità, stabilimenti balneari ecc., nonché servizi di catering e ban-chettistica in generale, ivi compresa la fornitura e/o il noleggio di merci, beni, attrezzatu-re e servizi connessi alla realizzazione totale di quanto sopra e delle commesse assegnate;

- la gestione di attività ricettive anche operanti nel settore turistico - alberghiero, ivi comprese le attività di affittacamere, agriturismo, camping, alberghi, case di riposo, complessi di rilassamento, residenze turistiche e turistico - alberghiere e qualsiasi altro tipo di strutture ricettive per il tempo libero, nonché la gestione di attività nel settore del turismo sociale;

- l'organizzazione di trattenimenti pubblici, di spettacoli, concerti, trattenimenti danzanti di qualsiasi tipologia, di convegni, mostre e manifestazioni culturali in genere, nonché di matrimoni e feste organizzate in genere;

- la gestione di strutture, impianti, spazi, di

carattere sportivo, artistico, culturale, musei, biblioteche, visite guidate, fiere, iniziative e manifestazioni sportive e culturali;

- servizi di pulizia generale civile e industriale, pubblica e privata, di edifici di ogni tipo quali uffici, appartamenti, fabbriche, negozi, strutture commerciali e professionali in genere, condomini, strutture alberghiere, studi medici, palestre, etc., sia all'interno che all'esterno di tali edifici in forma generale e specializzata;

- lo svolgimento di servizi polivalenti nell'interesse della collettività riferiti in particolare al lavoro di giardinaggio, manutenzione e pulizia di aree verdi, giardini e parchi, strade urbane, oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato;

-l'appalto, il subappalto e la esecuzione, per conto proprio e di terzi (enti pubblici e privati), di lavori edili ed affini, in particolare di complessi edilizi anche non residenziali, di case per civile abitazione, di edifici industriali e commerciali, di edifici scolastici, impianti sportivi, di strade, di ponti, di ac-

quedotti, di fognature, di opere di bonifica ambientale, di opere di distribuzione del traffico, di opere di restauro, di impiantistica, di impianti termici ed idraulici, di impianti di ascensori e montacarichi, di impianti di energia alternativa;

- l'attività di costruzione e manutenzione edile di strutture pubbliche e private;

- interventi sulle infrastrutture viarie;

- azioni manutentive dell'arredo urbano (segnaletica stradale, toponomastica, cartellonistica stradale);

- servizi di portierato di immobili ed accoglienza; servizi di piantonamento a posto fisso; sorveglianze rurali, portuali ed aeroportuali, sia in Italia che all'estero;

- la gestione di parcheggi auto e l'attività di ausiliari del traffico;

- la gestione di canili con relativa assistenza sanitaria; l'assistenza, la tutela e la prevenzione del randagismo; l'allevamento di animali; l'allevamento di cani di razza; pensione, dog-sitting, trattamenti di cura e di bellezza per animali di affezione; la sterilizzazione e toelettatura degli animali di affezione; l'atti-

vità di addestramento cani; la promozione e l'organizzazione di programmi di educazione al rapporto con gli animali; la promozione e l'organizzazione di campagne di adozione; l'informazione contro il fenomeno dell'abbandono;

- lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari, traslochi, imballaggi di mobili, di merci e di qualsiasi altro lavoro di facchinaggio, compreso il montaggio e lo smontaggio di mobili per fiere, congressi, mostre e convegni;

- autotrasporto e magazzinaggio di beni e merci di qualsiasi natura, per conto di terzi, sia nel territorio nazionale che all'estero, compreso l'espletamento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione delle stesse e potrà effettuare spedizioni ferroviarie, marittime ed aeree;

- servizi cimiteriali e tumulazione; inumazione, esumazione, servizi funebri e attività connesse;

- l'esecuzione di disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, diserbi chimici, espurghi, bonifiche e risanamento ambientale; attività di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema ai sensi della L.15/12/2004 n.308;

- la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti urbani di ogni tipo;
- servizi di spazzamento ed igienizzazione di strade, parchi, aree, arenili ed ogni altra opera architettonica sia pubblica che privata;
- servizi di accompagnamento e guida turistica presso musei, parchi, luoghi di interesse storico, artistico, archeologico;
- servizi di rilevazione dati di contatori gas, acqua, metano ed elettricità a favore di pubbliche amministrazioni e privati;
- organizzazione e gestione di centri di documentazione e archivi e biblioteche privati e pubblici, servizio di agenzia per disbrigo di pratiche, certificazioni ed altre prestazioni affini, nonché servizi di segreteria anche in conto terzi;
- la progettazione e realizzazione di attività editoriali (escluso quotidiani) mediante l'impiego di tutti i mezzi di comunicazione sociale e di massa (carta stampata, audiovisivi, cine tv, piattaforme web) ivi compresi i news media e l'e-commerce;
- la gestione di attività commerciali all'in-

grosso ed al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari;

- la gestione di laboratori artigianali di lavorazione e produzione di manufatti di ogni genere e tipo, in legno, in ferro, in plastiche, in vetro, in ceramica, oltre che gioielli, bigiotteria e articoli da regalo in genere;

- la rilegatura ed il restauro di libri e documenti, la realizzazione di cornici, riproduzioni fotografiche e cinematografiche, di prodotti grafici in genere, l'attività di serigrafia, litografia, tipografia, cartotecnica, legatoria, copisteria;

- la realizzazione e stampa di materiale pubblicitario, giornali, opuscoli, depliant informativi ecc.;

- la realizzazione di attività di calzoleria e pelletteria in genere;

- lo svolgimento di lavori di tappezzeria in genere;

- lavori di sartoria.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà com-

piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul merca-

to. La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI, PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE, QUOTE

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano la capacità d'agire e che, in base ai loro requisiti, qualifiche professionali ed effettiva capacità, possano partecipare alle attività dell'impresa sociale, cooperando attivamente al suo esercizio ed al suo sviluppo e, comun-

que, tutte quelle persone fisiche o giuridiche che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nel settore di attività di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente allo scopo della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali nell'ambito dell'attività svolta.

Inoltre i soci lavoratori, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie.

Il possesso di una quota implica adesione all'atto costitutivo, allo statuto e all'eventuale regolamento.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Possono, altresì, essere soci le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della attività di tali cooperative.

E' consentita l'ammissione a socio di personale tecnico e amministrativo nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

E' inoltre consentito l'ingresso nella società a soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n.381. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci, il

loro numero non potrà essere superiore al massimo previsto dalla legge ed operano nel rispetto di tutte le normative vigenti.

ARTICOLO 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 45 del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, asso-

ciazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla do-

manda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente convocata.

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata ogni anno dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo;
- un sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 10 bis - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa potrà istituire una categoria

speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente statuto, devono tuttavia:

- a) completare la loro formazione;
- b) effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera a) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria di soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungi-

mento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, non potrà essere superiore ai limiti di legge. L'organo amministrativo potrà fissare, in un apposito regolamento in funzione della natura, della durata e del rapporto instaurato, anche periodi diversi di appartenenza alla speciale categoria di soci.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce anche i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa nonché la quota che il socio speciale deve sottoscrivere.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, commi 2 e 3 del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal

presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza delle deliberazioni assunte dall'organo amministrativo e dall'assemblea dei soci;
- e) la non osservanza dei regolamenti interni.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà esse-

re escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 9 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 11 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale compreso tra euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) e il massimo consentito dalla legge;

2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;

3) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci re-ceduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;

4) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

5) da liberalità e da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.

E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 12 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valuta-

zione economica.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2524 e 2438 e ss. c.c.), in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. L'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

ARTICOLO 13 - QUOTE

Il capitale sociale è ripartito in quote che non possono essere di valore nominale inferiore a 500,00 euro (cinquecento) nè superiore al massimo consentito dalla legge.

Nessun socio può avere una quota superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero).

I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei

casi previsti dagli articoli 2545-quinquies c.c. - distribuzione di riserve divisibili ai soci - e 2545-sexies c.c. - distribuzione dei ristorni ai soci e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

ARTICOLO 14 - ACQUISTO DELLE PROPRIE QUOTE

L'organo amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso può essere fatto solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 15 - PRESTITI SOCIALI E STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può ottenere prestiti dai propri soci in caso di necessità ed esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati ri-

spetttivamente ai sensi dell'art.2483 c.c. e dell'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione. In ogni caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

L'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt.2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ARTICOLO 16 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve inoltrare richiesta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 (sessanta) giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'organo amministrativo, è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato. Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 45.

La quota di partecipazione non può essere sottoposta a pegno e a vincolo.

TITOLO IV

RECESSO, ESCLUSIONE, MORTE DEL SOCIO, LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA'

ARTICOLO 17 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 18 - RECESSO

I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso può essere esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- proroga del termine di durata della cooperativa e se la durata della cooperativa diventa a tempo indeterminato;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società e una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di

recesso;

- modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Inoltre il recesso spetta al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se:

- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;
- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltrare domanda all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presupposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che comu-

nica immediatamente al socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto:

- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza di diversa disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 19 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione può essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste dal successivo articolo 27 escluso il socio da escludere, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le

obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

d) che non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 45.

L'esclusione ha effetto sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici pendenti tra socio e società, dalla data di comunicazione

della delibera di esclusione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 20 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto di ottenere la liquidazione delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 21.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i re-

quisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 10.

In caso di più eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte, che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.10.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo successivo.

ARTICOLO 21 - LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL SOCIO

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo versato e rivalutato.

La liquidazione della partecipazione deve com-

prendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e se non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi del terzo comma dell'art. 2545-quinquies c.c..

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio. Per le frazioni di quote assegnate al socio, in base agli artt. 2545-quinquies e 2545-sexies c.c., il pagamento deve essere corrisposto sempre entro lo stesso termine di 180 (centottanta) giorni.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.19, lettere b), c), d) ed e), dovranno

provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del so-

cio defunto.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI E CONTROLLI

CAPO I - ASSEMBLEA

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca, l'ammontare del loro compenso e la scelta del sistema di amministrazione;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore, ove necessario per legge, la loro revoca e l'ammontare del loro compenso;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione relativa all'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- f) la nomina dei liquidatori, la loro revoca ed i criteri di svolgimento della liquidazione,

nonchè la revoca dello stato di liquidazione;

g) le decisioni sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;

h) le decisioni sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché su tutti gli argomenti che gli amministratori sottopongono alla sua approvazione.

ARTICOLO 24 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè in Italia. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci, amministratori e sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero consegnata a mano e controfirma-

ta per ricevuta dal destinatario, ovvero a mezzo fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio o al recapito risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente

informato. Inoltre dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ARTICOLO 25 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci che, alla data della stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente e dall'organo amministrativo;
- tutti i soci possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra venga dato atto nel re-

lativo verbale.

In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Sia nel caso di intervento mediante mezzi di telecomunicazione che nel caso di voto per corrispondenza l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea, ai sensi dell'art. 2372 c.c. e dell'art. 2539 c.c.. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperativa, alle società da questa controllate o che controllano, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 26 - SVOLGIMENTO DELL' ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Vice presidente oppure dalla persona designata con il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, indicante:

a) la data dell'assemblea;

- b) l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato;
- e) per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Quindi il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto il verbale deve essere redatto da un notaio.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 27 - MAGGIORANZE

Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema dellaalzata di mano o con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al voto.

In prima convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il

numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 28 - ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di 500 (cinquecento) soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

CAPO II - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 29 - AMMINISTRAZIONE

Gli amministratori possono essere sia soci che non soci e sono rieleggibili.

La società può essere amministrata da un Consi-

glio di Amministrazione composto da tre a nove membri, di cui uno direttamente designato dal Consiglio Direttivo della Pubblica Assistenza Moliterno ed i rimanenti consiglieri dall'assemblea, che ne determina il numero; le loro decisioni vengono assunte con delibera collegiale.

L'organo amministrativo viene nominato dall'assemblea dei soci, che stabilisce altresì la durata della carica al momento della nomina e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio l'interdetto, l'incapacitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la persona che esercita attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

La maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più

amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ARTICOLO 30 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione, se non vi abbia provveduto l'assemblea, sceglie tra i suoi componenti il Presidente e un vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente, inoltre presiede il consiglio e in sua assenza il vice Presidente, in assenza di entrambi il più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle

proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo, nei limiti indicati negli artt. 2544 e 2381 c.c..

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente anche dietro domanda di un amministratore, o dal Collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede, o in altro luogo nel comune in cui ha sede la cooperativa, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per rappresentanza.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato costituito.

Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

ARTICOLO 31 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge e dallo statuto sociale riservati all'assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo spetta, pertanto, fra l'altro, di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- b) redigere i bilanci di esercizio;
- c) compilare eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;
- e) compiere operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estin-

guere conti correnti anche allo scoperto;

f) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;

g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

h) deliberare circa l'ammissione ed il recesso dei soci;

i) impegnare la cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali;

j) curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e sussidiari.

ARTICOLO 32 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'amministratore delegato, nei limiti della delega, ha la rappresentanza e la firma sociale.

E', pertanto, autorizzato a riscuotere somme, rilasciandone quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza od impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione, i suoi compiti sono assunti dal vice Presidente.

La firma del vice Presidente fa piena prova, di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 33 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono ricevere compensi per la loro carica, dietro preventiva deliberazione dell'assemblea dei soci. Agli amministratori, spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute, documentate ai sensi di legge, per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

CAPO III

CONTROLLI

ARTICOLO 34 - (ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE)

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'articolo 2409*bis* del codice civile, è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'articolo 2477 del codice civile.

La presenza alle riunioni dell'Organo di controllo quando costituito in forma collegiale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. che sia consentito al componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il

Presidente ed eventualmente il componente dell'Organo di controllo incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 35 - CONTROLLO SULLE SOCIETA' COOPERATIVE

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

ARTICOLO 36 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare, eventualmente assistiti da un professionista di loro fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO VI

BILANCIO, UTILI E RISTORNI

ARTICOLO 37 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31

dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 38 - BILANCIO

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi, l'organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Gli amministratori e i sindaci, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa, devono illustrare, ai sensi dell'art. 2528, comma 5, c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico.

ARTICOLO 39 - UTILI

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) un'eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dal presente statuto;
- c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- d) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- e) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
- f) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 40 - RISTORNI

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica / professionalità;
- I compensi erogati;
- Il tempo di permanenza della società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la qualità dei servizi.;

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni

di sovvenzione o di strumenti finanziari diversi dai titoli di debito ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, NORME FINALI

ARTICOLO 41 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società cooperativa si scioglie per le cause di cui ai numeri 1-2-3-5-6 e 7 previste dall'art. 2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 42 - OBBLIGO DI DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, verrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti in base ed ai sensi della legge 59/92.

ARTICOLO 43 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per ogget-

to diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, art. 34 e segg..

ARTICOLO 44 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Firmato:

CARCIA PIETRO ANTONIO

ALESSIA IANNONE NOTAIO (segue sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai

sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR 445/2000,
che si trasmette in termini utili di registra-
zione ad uso Registro delle Imprese.

Imposta di bollo Esente - Articoli 17 e 22 del
D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

Registrato a Salerno il 27 luglio 2023 al
n.24884 serie 1T.